XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1556

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PICIERNO

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, concernenti l'applicazione dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento degli atenei

Presentata il 9 settembre 2013

Onorevoli Colleghi! - L'attività di ricerca e di sviluppo è evidentemente fondamentale per un Paese che si propone il raggiungimento di elevati livelli di competitività, specialmente nel corso di una congiuntura economica negativa e recessiva come quella attuale. L'Italia è costantemente in una posizione di retroguardia nelle classifiche stilate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) riferite al sostegno pubblico alla ricerca e allo sviluppo, con risorse complessive disponibili in drastica diminuzione nel corso degli anni. Ciò ha determinato, peraltro, una massiccia emorragia di competenze e di risorse umane altamente qualificate, che hanno scelto di lavorare presso strutture di ricerca all'estero, favorendo quel fenomeno denominato « fuga dei cervelli ». Da uno studio dell'Istituto per la competitività si evince, facendo un bilancio basato sui brevetti registrati dai nostri migliori ricercatori all'estero, che la perdita del prodotto intero lordo (PIL) nazionale è stimabile in circa un miliardo di euro ogni anno. A questo dato, riferito alla ricerca tecnologico-industriale, andrebbe sommata la perdita « culturale », più difficile da quantificare ma altrettanto consistente e rilevante in termini di sviluppo e di competitività del Paese. Sempre secondo lo studio citato, circa il 35 per cento dei cinquecento migliori ricercatori italiani nei principali settori di ricerca ha abbandonato il Paese, una percentuale che sale al 50 per cento se si considerano i primi cento migliori ricercatori.

Tenuto conto di quanto descritto, appare piuttosto paradossale la situazione soggettiva di alcuni ricercatori in attesa di prendere servizio presso le università italiane, che si presta ad essere un paradigma della scarsa rilevanza che il nostro Paese assegna alle attività di ricerca e di sviluppo. Secondo una stima risultante dai dati forniti da alcune università, sarebbero poco meno di cento i ricercatori vincitori di concorso in attesa di prendere servizio presso le università italiane.

I soggetti coinvolti sono vincitori di valutazioni comparative per posti di ricercatore a tempo indeterminato, la cui mancata assunzione è causata dai criteri stringenti stabiliti prima dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che impediva alle università che spendevano più del 90 per cento dei trasferimenti statali di procedere a nuove assunzioni se non entro il limite del 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili per cessazioni dal ruolo per l'anno precedente, e successivamente dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che fissa nel 10 e nel 20 per cento le risorse utili a nuove assunzioni rispetto alle cessazioni dal ruolo a seconda degli indicatori di spesa e di indebitamento.

Appare quindi evidente che l'assunzione dei citati ricercatori a tempo indeterminato non potrà essere completata prima dei prossimi cinque anni.

La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, al fine di permettere alle università di assumere il personale ricercatore a tempo indeterminato le cui procedure concorsuali ovvero valutazioni comparative sono terminate prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in deroga ai limiti fissati al 10 e al 20 per cento delle cessazioni dal ruolo per l'anno precedente in base ai livelli di spesa e di indebitamento. Va ricordato che il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato è stato messo ad esaurimento dall'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a partire dal 2011, sebbene la messa ad esaurimento fosse stata già prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, a partire dal 2013.

Di conseguenza, sono previsti limiti alle università per l'espletamento di nuove e ulteriori procedure concorsuali per l'assunzione di personale ricercatore a tempo determinato – la nuova figura istituita dall'articolo 24, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010 – qualora vi siano ancora ricercatori a tempo indeterminato in attesa di prendere servizio presso le stesse università.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sono apportare le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo la lettera *a)* del comma 2 è inserita la seguente:
- « *a-bis*) le assunzioni di personale ricercatore a tempo indeterminato le cui procedure concorsuali sono terminate prima della data di entrata in vigore del presente decreto; »;
- *b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- « 2-bis. Se le procedure concorsuali ovvero le valutazioni comparative dei titoli di personale ricercatore a tempo indeterminato di cui alla lettera a-bis) del comma 2 del presente articolo sono terminate da almeno ventiquattro mesi, le università non possono procedere a stipulare contratti di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, fino ad esaurimento delle graduatorie del personale ricercatore a tempo indeterminato».

17PDT.0018330